

Bruxelles, 7 febbraio 2017
(OR. en)

5838/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0006 (NLE)**

**FISC 30
ECOFIN 60**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	5208/17 FISC 7 - COM(2017) 2 final
Oggetto:	Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia a concludere un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE - Adozione

1. Il 10 gennaio 2017 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio in oggetto. La proposta mira ad autorizzare la Francia a concludere un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'applicazione territoriale del sistema dell'IVA all'Aeroporto di Basilea-Mulhouse, che escluderebbe il settore doganale svizzero dal campo d'applicazione territoriale della direttiva IVA.
2. Nella riunione del 20 gennaio 2017 i Consiglieri/Addetti fiscali hanno approvato il progetto di decisione di esecuzione che figura nel doc. 5208/17 FISC 7. La delegazione francese ha formulato una riserva d'esame parlamentare.

3. Una volta sciolta la riserva FR, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di:
- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la summenzionata decisione di esecuzione, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 5472/17 FISC 22 ECOFIN 29;
 - decidere la pubblicazione della decisione di esecuzione nella Gazzetta ufficiale.
-